

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 03/2014 DEL 19/02/2014

Indice Argomenti:

- 1. Le scadenze fiscali per l'anno 2014**
- 2. Rottamazione ruoli esattoriali**
- 3. La rettifica del Mef sul pagamento in contanti del canone di locazione**

1. LE SCADENZE FISCALI PER L'ANNO 2014

Le scadenze relative alla presentazione delle varie dichiarazioni fiscali (e relativi versamenti) possono essere sintetizzate nell'allegato quadro sinottico.

In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 16 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**

2. LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI

116 Via Marconi - 89044 Locri (RC) - Tel. 0964 21530 Fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

STUDIO BELCASTRO

La legge di stabilità 2014 ha previsto la cosiddetta “rottamazione” dei ruoli esattoriali.

In verità la norma rende assolutamente non appetibile la sua utilizzabilità; infatti, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

- di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo,
- delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione,
- **con l'esclusione dei soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora;**

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Entro il 28.02.2014, i debitori che intendono aderire alla definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute.

A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30.06.2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Entro il 30.06.2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15.03.2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Le disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

3. LA RETTIFICA DEL MEF SUL PAGAMENTO IN CONTANTI DEI CANONI DI LOCAZIONE

Facendo seguito a quanto anticipato al punto 5 della nostra precedente circolare n. 02 del giorno 1/2 u.s., dopo quasi un mese e mezzo il Mef interviene chiarendo la nuova disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione in contanti: chiarimenti che hanno l'aria di uno stravolgimento della norma, tanto sono rilevanti.

Viene, in primo luogo, concentrata l'attenzione sull'aspetto sanzionatorio. Come noto, infatti, in sede di prima interpretazione della norma, fu chiarito che le sanzioni applicabili nel caso in cui il canone di locazione a uso abitativo fosse stato corrisposto in contanti fossero quelle previste dalla normativa antiriciclaggio per il trasferimento di contanti ultra-soglia.

Pertanto, indipendentemente dall'importo dei canoni stessi, si riteneva applicabile la sanzione prevista in materia antiriciclaggio, dall'1 al 40% dell'importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro.

Ebbene, con una nota del Dipartimento del Tesoro si chiarisce che, “ai fini dell'irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall'art. 49 del citato decreto”.

Pertanto, affinché possano essere irrogate le sanzioni prima richiamate, rileva esclusivamente l'ormai famoso limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio.

Anche per i canoni di locazione abitativa, quindi, devono ritenersi applicabili le normali disposizioni, e scatteranno sanzioni solo nel caso in cui sia superata la soglia di 999,99 euro di trasferimenti in contanti.

Quali sono dunque le sanzioni previste per i canoni inferiori a suddetta soglia? Questo non è dato saperlo, almeno sulla base della nota in oggetto, ma viene comunque specificato un ulteriore aspetto, che segna un ritorno al passato, quindi una sostanziale inefficacia della nuova previsione normativa.

Viene infatti stabilito che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.

In considerazione del periodo prima richiamato, pertanto, si potrebbe tranquillamente ritenere assolto il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione a uso abitativo con la consegna della vecchia e cara ricevuta di pagamento.

Un ritorno al passato, dunque, dopo due mesi di concitate rincorse di dubbi e interpretazioni.

STUDIO BELCASTRO

A seguito del chiarimento fornito, quindi, le attestazioni di pagamento sarebbero altresì sufficienti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle detrazioni previste dalla legge.

Un vero e proprio stravolgimento della norma, quindi, che fa sorgere alcuni dubbi con riferimento all'aspetto che una semplicissima nota del Ministero possa incidere in maniera così forte su una disposizione normativa, come la Legge di stabilità 2014.

Attendiamo quindi ulteriori chiarimenti in materia!

ALLEGATI

Scadenario fiscale anno 2014 per dichiarazioni relative al 2013

PRECEDENTI CIRCOLARI 2014

Numero	Del	Argomento
01/2014	17.01.2014	La Legge di stabilità 2014 (novità in sintesi)
02/2014	01.02.2014	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Rivalutazione di terreni e partecipazioni Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni Variazione tasso interesse legale Pagamento dei canoni di locazione Perdite su crediti

STUDIO BELCASTRO

SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2014 PER DICHIARAZIONI 2013

Tipo di dichiarazione	Versamenti senza Interessi	Versamenti con interessi allo 0,4%	Presentazione di- chiarazione anno in corso in cartaceo	Presentazione tardiva anno in corso in cartaceo	Approvazione bilancio società e relativo deposito al Registro delle Imprese	Presentazione dichiarazione anno in corso via telematica	Presentazione tardiva anno in corso via telematica
			Versamenti tardivi anno in corso per presen- tazione cartacea	Ravvedimento tardivo errori formali in cartaceo		Versamenti tar- divi anno in corso per invio telematico	Ravvedimento tardivo errori formali via telematica
			Ravvedimento operoso anno pre- cedente per pre- sentazione carta- cea			Ravvedimento operoso anno precedente per invio telematico	
	A	B	C	D	E	F	G
Comunicazione annuale dati iva	//	//	//	//	//	28.02	//
Iva autonoma	16.03	//	//	//	//	30.09	29.12
Richiesta rimborso iva annuale	//	//	//	//	//	30.09	//
730 al sostituto	//	//	30.04	//	//	//	//
730 al caaf	//	//	31.05	//	//	//	//
770 semplificato	//	//	//	//	//	31.07	29.10
770 ordinario	//	//	//	//	//	31.07	29.10
Unico ex 740	16.06	16.07	30.06	28.09	//	30.09	29.12
Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 120 gg.	16.06	16.07	//	//	30.04 / 30.05	30.09	29.12
Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 180 gg.	16.06	16.07	//	//	29.06 / 29.07	30.09	29.12
Irap	16.06	16.07	//	//	//	30.09	29.12
Camera di commercio	16.06	16.07	//	//	//	//	//
Unico (tutti i soggetti – vers.II acconto)	30.11	//	//	//	//	//	//
Imu primo acconto	16.06	//	//	//	//	//	//
Imu secondo acconto (solo prima casa)	16.09	//	//	//	//	//	//
Imu saldo	16/12	//	//	//	//	//	//

STUDIO BELCASTRO

Nota Bene:

- **Rateazione imposte:** Rate mensili da completarsi entro il termine massimo di novembre 2013 con l'aggravio di interessi in ragione del 6% su base annua (in caso di possibile rateazione del pagamento previsto in applicazione dei termini di cui alla colonna B gli interessi del 6% dovranno essere calcolati sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4%)
 - **I nostri termini previsionali di versamento:** In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 16 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**
 - **Versamenti tardivi:**
 - A) Per "ravvedimento sprint", sanzione ridotta fino al massimo del 2,8% (pari allo 0,20% per giorno di ritardo), oltre gli interessi di rito, per i versamenti finali effettuati entro 14 giorni dai termini indicati nella colonna A o nella colonna B
 - B) Per "ravvedimento breve" sanzione ridotta al 3,00 % (pari ad 1/10 del 30%), oltre gli interessi di rito, per i versamenti finali effettuati entro 30 giorni dai termini indicati nella colonna A o nella colonna B
 - C) Per "ravvedimento ordinario" sanzione ridotta al 3,75 % (pari ad 1/8 del 30%), oltre gli interessi di rito, per i tutti i versamenti dell'anno effettuati entro i termini indicati nella colonna F
 - D) Da tali agevolazioni rimangono comunque esclusi i soli contributi Inps che non sono imposte e su cui le sanzioni vanno calcolate in misura diversa (da calcolarsi con l'ausilio di un consulente del lavoro)
 - **Dichiarazione tardiva:** La dichiarazione non considerata omessa se presentata entro 90 giorni da colonna C e F (ovvero entro i termini indicati nella colonna D e G): pagamento delle sanzioni ridotte
 - **Ravvedimento operoso:** Sanzione ridotta anche in caso di presentazione rettificativa della dichiarazione originariamente presentata per l'anno precedente (entro il termine indicato nella colonna C e F)
 - **Slittamento dei termini:** I termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed i termini di versamento delle imposte che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo
-